

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE

Ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, e all'articolo 1 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104.

Il giorno 12/11/2020:

- PUMA EUROPE GMBH, rappresentata da Elena Demattè (d'ora innanzi anche solo "l'Azienda)
- FILCAMS-CGIL Nazionale, rappresentata da: Federico Antonelli
- FISASCAT-CISL Nazionale, rappresentata da: Dario Campeotto
- UILTUCS Nazionale, rappresentata da: Gennaro Strazzullo

(da ora e in seguito "le Parti") riunitesi al fine di discutere in merito al trattamento di integrazione salariale in deroga, come da informativa e richiesta di esame congiunto del 09.11.2020, si danno atto che l'esame congiunto ed il presente verbale vengono effettuati e redatti in via telematica.

Premesso che:

- a) L'Azienda è attiva nel settore del Commercio di abbigliamento sportivo, con sede legale in Via Roggia Bartolomea n. 9, Assago (MI) matricola Inps 4987757465
- b) L'Azienda non rientra per settore, tipologia e inquadramento previdenziale nell'ambito di applicazione del Titolo I, Capo II- Integrazione Salariali Ordinarie del D.lgs. 148/2015; pertanto per essa non trovano "applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni normative in materia di sospensione e riduzione dell'orario in costanza di rapporto di lavoro"
- c) L' Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a)" del presente verbale, ha in forza, alla data odierna, una complessiva forza lavoro di n. 125 dipendenti, di cui 122 impiegati, di cui 3 quadri.
- d) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, applica a tutto il personale in servizio il CCNL Commercio e Terziario - Confcommercio.
- e) L' Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, è necessitata alla richiesta di trattamento di integrazione salariale in deroga a causa di un pregiudizio non imputabile alla società stessa né ai lavoratori, ma strettamente riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ex art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, e all'articolo 1 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104.;
- f) L'Azienda, con riferimento alla matricola INPS di cui alla lettera "a" del presente verbale, ha unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale e in più di 5 Regioni;
- g) L'Azienda ha fruito di un periodo di Cassa Integrazione in Deroga per la causale "Emergenza COVID -19" dal 01/04/2020 fino al 02/08/2020 per le sedi in Lombardia e Veneto e fino al 05/07/2020 per le sedi collocate nelle restanti Regioni.



h) L'Azienda con comunicazione indirizzata alle segreterie nazionali delle OO.SS. firmatarie del CCNL applicato, effettuata in data 09/11/2020, ha avviato la procedura di informativa, consultazione sindacale e richiesta esame congiunto ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue:

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono qui tutte richiamate.
2. In conseguenza delle importanti misure restrittive adottate dal Governo italiano per gestire e contenere l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si è registrata una repentina riduzione delle attività commerciali, successivamente interrotte integralmente a causa della chiusura parziale e non di tutti i punti vendita dislocati sul territorio nazionale per disposizioni della pubblica autorità.
3. Le parti si danno atto che per tutto il periodo di sospensione/riduzione dell'attività non sussistono allo stato alternative occupazionali per il personale oggetto del presente accordo.
4. In considerazione di quanto sopra illustrato in accordo con le OO.SS. presenti, l'Azienda richiederà per il proprio personale in forza, l'intervento del trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga ai sensi dell'art. 22 del D.L. 18/2020 convertito in Legge 24 aprile 2020 n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, e all'articolo 1 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104.
5. Per quanto detto, la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa decorre dalla data 02/11/2020 e seguirà per 9 settimane fino al 31/12/2020, interessando 115 dipendenti tutti già in forza alla data del 13 luglio 2020 (così come indicati nell'Allegato 1).
6. La riduzione delle ore avverrà di norma su base settimanale, con modalità di astensione su intere giornate o intere settimane e sarà proporzionata al fabbisogno di prestazioni lavorative necessarie potendo arrivare sino alla sospensione totale a zero ore settimanali per i giorni in cui il punto vendita è chiuso a causa delle disposizioni della pubblica autorità, mentre ove vi è la possibilità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ammortizzatore sociale opererà a rotazione secondo l'effettivo fabbisogno lavorativo non astrattamente preventivabile in egual misura per tutti i punti vendita d'Italia.
7. L'individuazione dei lavoratori da collocare in sospensione avverrà tenendo in considerazione le esigenze tecnico, organizzative e produttive aziendali, rispettando i principi di equa rotazione tra il personale.
8. In conformità a quanto previsto dall'art. 70 comma 1, lett. g) del D.L. n. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, la Società anticiperà il pagamento della prestazione alla fine di ogni periodo di paga richiedendo all'INPS il relativo rimborso e/o conguaglio.
9. L'Azienda si impegna a trasmettere agli Enti preposti tramite i sistemi informatici e le modalità operative disponibili tutta la documentazione utile per il riconoscimento del trattamento in argomento.
10. Durante il periodo di sospensione i lavoratori sospesi potranno essere richiamati al lavoro con un preavviso di 48 ore.
11. Le Parti, viste le misure restrittive volte ad evitare il contatto tra le persone e l'urgenza d'implementare quanto prima la prestazione del trattamento di integrazione salariale, convengono che la Società provvederà ad inviare singole comunicazioni ai lavoratori, indicando la modalità di riduzione/sospensione attraverso modalità semplificate di



comunicazione (Email, SMS, messaggi whatsapp) e a richiedere la conferma di avvenuta ricezione al lavoratore con il medesimo strumento di comunicazione.

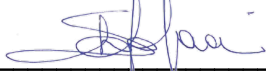
12. Le parti concordano nel confrontarsi nuovamente in caso di ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella normativa in premessa, al fine di monitorare gli effetti delle misure qui concordate e valutarne l'implementazione o la riduzione.

Con la sottoscrizione del presente verbale tutte le Parti, confermando comunque a tutti gli effetti le precedenti intese intercorse, si danno atto di aver esperito e positivamente concluso con accordo la procedura di esame congiunto ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 18 del 17/3/2020.

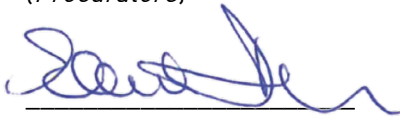
Il presente verbale redatto nel corso della consultazione effettuata, viene scambiato tra le parti a mezzo email per le firme.

Letto confermato e sottoscritto.

PUMA EUROPE GmbH
Sede Secondaria In Italia



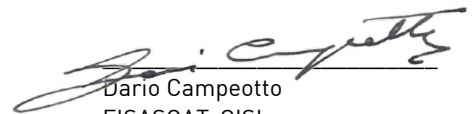
Stefano Gramari
(Procuratore)



Elena Demattè
(Procuratore)



Federico Antonelli
FILCAMS CGIL



Dario Campeotto
FISASCAT-CISL



Gennaro Strazzullo
UILTUCS

Segue Allegato 1: elenco lavoratori e sedi